



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 13/03/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2002, n. 13

Legge n. 203/91 - art. 18, legge n.136/99 - art.11 - e legge 142/90 Accordo di Programma per la realizzazione nel Comune di Ostuni di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Soggetto proponente: "DEC S.p.A.". Rettifica delibera G.R. n. 829 del 26.06.2001.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

""L'art. 18 del decreto - legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa", promuove e regola la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Ai sensi del 2° comma dello stesso art.18 gli interventi rivolti all'attuazione del Programma straordinario di edilizia residenziale possono essere realizzati da Comuni, IACP, impresa di costruzione, e cooperative, in forma singola, consortile o associata.

Per l'individuazione delle proposte di intervento e dei soggetti affidatari, il Ministero dei lavori, pubblici, con decreto del 17 gennaio 1992, ha indetto un confronto pubblico concorrenziale, in conformità alle procedure di cui all'art. 3, comma 7-bis, del decreto - legge 7 febbraio 1985 n. 12, convertito dalla legge 5 aprile 1985 n. 118.

La procedura del confronto pubblico concorrenziale è stata completamente espletata e si è conclusa con la predisposizione di un elenco dei soggetti affidatari e delle proposte di intervento, selezionati ad esito dei lavori della Commissione appositamente istituita con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 4 marzo 1992.

Successivamente, ai sensi della legge n.136/1999 il Comitato per l'Edilizia Residenziale, ai fini dell'utilizzo dei finanziamenti accantonati ai sensi del comma 72 dell'art. 2 della legge 23.12.1996 n. 662 (concernente programmi di edilizia residenziale pubblica, in applicazione dell'art. 18 del D.L. 13.5.91 n. 152, convertito nella legge 12.7.91 n. 203, da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amm.ni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata) ha trasmesso alla Presidenza della Giunta Regionale la nota n.801/99 del 24.06.1999 contenente l'elenco delle proposte di attuazione dei programmi, cui si riferiscono i procedimenti pendenti o i successivi dinieghi prefettizi aventi ad oggetto la localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi e dei corrispondenti soggetti attuatori o proponenti; il tutto al fine di attivare a livello regionale, le procedure di verifica ed eventuale sottoscrizione di Accordi di Programma relativi alle predette proposte di attuazione dei programmi di E.R.P., non definiti in seguito a contenziosi in atto.

Con successiva nota n. 1027/00 datata 9.10.2000 il Ministero del LL.PP. - Direzione delle Aree Urbane e

dell'Edilizia Residenziale - comunicava al Presidente della Giunta della Regione Puglia quanto segue:

- Con nota n. 23679 in data 8 settembre 2000 il Comune di Ostuni (BR), nel cui territorio è localizzato un programma integrato finanziato ai sensi della legge in oggetto, rende noto che con delibera di Giunta Comunale n. 243 del 30 agosto 2000, è stato deciso di impugnare davanti al TAR Puglia il parere negativo emesso dalla Soprintendenza ai Beni AAAS della Puglia che impedisce la realizzazione del programma sopra citato.

- Nel manifestare l'interesse a rilocalizzare il programma medesimo in altra area del suo territorio, il Comune di Ostuni chiede a questa Direzione Generale l'inserimento del programma di cui trattasi nell'elenco delle proposte cui si riferiscono i procedimenti pendenti.

- Si fa seguito alla ministeriale n. 801/99 per trasmettere, per i successivi adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 11 della legge 30 aprile 1999 n. 136, ad integrazione dell'elenco delle proposte di attuazione dei programmi interessati da procedimenti pendenti aventi ad oggetto la localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi, il seguente nominativo di soggetto proponente:

N. Soggetto Indirizzo Tipo
Scheda/ proponente d'intervento -
Progetto Localizzazione

285/180 EDI.COM. s.r.l. 70100 Bari Integrato -
Via Sparano, 115 Ostuni (BR)

In data 12.01.2001 la DINVEST S.p.A. (già EDI.COM. s.r.l.) comunicava - tra gli altri - al Presidente della Regione Puglia ed all'Assessorato Regionale all'Urbanistica che in base a specifiche e sopraggiunte modifiche societarie il nuovo soggetto titolare del Programma Straordinario n. 285/180 a seguito di atto di scissione, a rogito Notaio Michele Somma in data 19.12.2000 rep. 50.022, risulta essere la società "DEC S.p.A." con sede in Bari alla via Card. A. Ciasca n. 9.

Con successiva nota del 18.01.2001, acquisita al prot. generale del Comune di Ostuni n. 2096 del 23.01.2001, la suindicata "DEC S.p.A.", richiedeva (testualmente):

""- che il Comune di Ostuni a norma dell'art. 11 L. 30.04.99 n. 136, ritenuta la pubblica utilità urgenza e indifferibilità del Programma Integrato di intervento prot. N. 285/180 voglia manifestare il proprio consenso alla rilocalizzazione del programma integrato d'intervento prot.285/180 nel territorio Comunale di Ostuni ed attivare quanto di propria competenza per la sottoscrizione dell'eventuale accordo di programma;

- che il Comune di Ostuni provveda ad inviare alla Regione Puglia il proprio parere tecnico nonché ad acquisire il parere del Signor Prefetto circa la localizzazione del programma integrato di intervento prot. 285/180.

All'uopo dichiara:

- di avere la disponibilità dell'area nel Comune di Ostuni dell'estensione di mq.65.249 riportata al N.C.T. del Comune di Ostuni al foglio n. 147, particelle nn. 346, 1791, 193, 194, 195, 680, 681, 1051, 160, 1150, 161 e 166.

Si allegano in triplice copia:

- corografia in scala 1:10.000;
- stralcio catastale in scala 1:2.000;
- stralcio rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:2.000;
- stralcio P.R.G. vigente in scala 1:2000"".

Con delibera n. 829 del 26.06.2001 la Giunta Regionale ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 203/91 e dell'art. 11 della legge n. 136/99, per la realizzazione nel Comune di Ostuni di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

L'Accordo di Programma relativo all'intervento edilizio prot. 285/180 è stato sottoscritto in data 13.07.2001 dal Presidente della Regione Puglia e dal Sindaco del Comune di Ostuni.

Il medesimo accordo è stato ratificato dal Consiglio Comunale con atto n. 33 del 09.08.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Con Decreto del Presidente della G.R. n.506 del 10.10.2001 è stato approvato l'Accordo di Programma in questione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.Lvo n. 267/2000 ed anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Ostuni e della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste.

Ciò premesso con nota prot. n.31838 del 20.11.2001, avente ad oggetto "chiarimenti in merito al ricorso presso il T.A.R. Lecce proposto dalla signora NOBILE Pasqua da Ostuni per l'annullamento della delibera di C.C. n. 33/2001 del Comune di Ostuni di ratifica dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 13.07.2001 fra Comune di Ostuni e Regione Puglia relativamente al Programma Straordinario di Edilizia

Residenziale Pubblica (Alloggi per le Forze dell'ordine)", il Comune di Ostuni ha comunicato quanto segue:

""- la signora Nobile Pasqua da Ostuni si è dichiarata proprietaria del terreno sito in Ostuni alla C.da Madonna del Pozzo distinto in catasto al Fg. 147 p.lla 166 e ha promosso il ricorso al T.A.R. indicato in oggetto nel presupposto che il suddetto terreno di sua proprietà rientri nel Programma Straordinario di che trattasi;

- il terreno suddetto non rientra nel Programma Straordinario di che trattasi e ciò lo si evince in maniera chiara dagli elaborati grafici allegati all'Accordo di Programma siglato in data 13 luglio 2001 e ratificato dal Consiglio Comunale di Ostuni con delibera di C.C. n. 33/2001;

- l'equivoco nasce dal fatto che nella delibera di Giunta Regionale n. 829 del 26.6.2001, nella parte descrittiva della premessa dell'atto dove vengono elencate le particelle catastali già disponibili da parte della DEC s.p.a. Bari come soggetto attuatore del Programma, viene erroneamente indicata la particella 166 anziché la particella 164 che invece è ricompresa nel Programma;

- la delibera di Giunta Comunale n.3712001, con la quale veniva approvata la Rilocalizzazione del Programma di che trattasi ai sensi dell'art. 11 della legge 136/99 e sulla scorta della quale c'è stato poi il prosieguo dell'iter procedurale conclusosi con l'Accordo di Programma suddetto e relativaratifica comunale, contiene il dato esatto della particella 164 e non già della particella 166;

- l'errore materiale di trascrizione riportato nella premessa della delibera G.R. n. 829/2001 si ripete nella premessa della delibera di C.C. n. 33/2001 ma, a scanso di equivoci si precisa che sia nel dispositivo della delibera regionale che nel dispositivo della delibera comunale non viene fatto alcun riferimento alla particella 166.

Tanto premesso si rileva chiaramente che trattasi di mero errore materiale che peraltro non incide minimamente sul procedimento e si formula la presente a Codesta Spettabile Regione Puglia nel caso ritenga opportuno e necessario un eventuale atto di rettifica o chiarimento.

In relazione a quanto innanzi si è effettuato un puntuale riscontro di tutti gli atti tecnico amministrativi posti a base dell'Accordo di Programma in questione, ed in particolare: la tav. n. 1 "Corografia - scala 1:25.000; Stralci: catastale, aerofotogrammetrico P.R.G. vigente - scale 1:2.000" e la delibera G.M. n. 37 del 15.2.2001. Si è rilevato che il terreno (p.lla n. 166 del fog. 147) in ditta NOBILE Pasqua non risulta in alcun modo rientrante tra le aree interessate dal Programma Straordinario di Edilizia Residenziale

(alloggi per le Forze dell'ordine) proposto dalla DEC s.p.a.

Trattasi, quindi, di un mero errore materiale (dattilografico) in cui si è incorso nel riportare, nella parte descrittiva della premessa della delibera di G.R. n. 829 del 26.6.2001 l'elenco delle particelle catastali interessate dal Programma.

In relazione a quanto sopra riferito si propone alla Giunta Regionale di - rettificare nella parte delle premesse - della delibera G.R. n. 829/2001 il mero errore materiale rilevato nell'elencazione delle particelle catastali interessate dal programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, da realizzare nel Comune di Ostuni, precisando che tra le particelle interessate dal predetto Programma è inclusa la particella n. 164 del foglio di mappa n.147 e non la particella n. 166 del fog. n.147.

Di conseguenza debbono ritenersi modificati in tal senso tutti gli atti regionali e comunali conseguenti alla delibera di G.R. n. 829 del 26.6.2001 e ciò in considerazione che detta rettifica non incide in alcun modo sulle previsioni urbanistico-edilizie del Programma proposto e della connessa variante urbanistica la P.R.d. vigente nel Comune di Ostuni, esaustivamente contenute nella rappresentazione cartografica che esclude la particella n. 166 del foglio n. 147.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4, comma 4°, lett. e) - della L.r. n. 7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RETTIFICARE, per i motivi e nei termini esposti in narrativa la delibera G.R. n. 829/2001 stante il mero errore materiale, rilevato nell'elencazione delle particelle catastali interessate dal programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, da realizzare nel Comune di Ostuni e precisando che tra le particelle interessate dal predetto Programma è inclusa la particella n. 164 del foglio di mappa n. 147 e non la particella n. 166 del fog n. 147;

DI RITENERE, nel contempo, modificati in tal senso tutti gli atti regionali e comunali conseguenti alla delibera di G.R. n. 829 del 26.6.2001 e ciò in considerazione che detta rettifica non incide in alcun modo sulle previsioni urbanistico-edilizie del Programma proposto e della connessa variante urbanistica la P.R.G. vigente nel Comune di Ostuni, esaustivamente contenute nella rappresentazione cartografica che esclude la particella n. 166 del foglio n. 147 del Comune di Ostuni.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
